



DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

Servizio elettorale

UDINE

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE

DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Composizione e riunioni dell'Ufficio elettorale di sezione

RIUNIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Nella prima parte indicare l'anno, il giorno, il mese, l'ora e il luogo della riunione.

Specificare, barrando la relativa casella, se il Presidente dell'Ufficio è stato nominato dal Presidente della Corte d'appello oppure se è stato incaricato dal Sindaco in sostituzione del Presidente regolarmente nominato e poi impossibilitato ad intervenire.

Indicare in stampatello il nome e cognome degli scrutatori.

Nella seconda parte indicare, per ogni ulteriore giornata di riunione dell'Ufficio (domenica e lunedì), il giorno e l'ora della riunione nonché il nominativo degli eventuali componenti assenti e dei loro sostituti.

Barrare le caselle relative alla verifica, effettuata dal Presidente ad ogni riunione successiva dell'Ufficio, dell'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala della votazione.

INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

Compilare l'elenco dei rappresentanti di lista accreditati presso l'Ufficio, indicando la denominazione della lista e il nome e cognome del rispettivo rappresentante effettivo e di quello supplente, sulla base delle designazioni trasmesse dalla segreteria del comune o presentate direttamente presso l'Ufficio.

Specificare, barrando la relativa casella, l'effettiva presenza dei singoli rappresentanti, effettivi o supplenti, nelle diverse giornate di riunione dell'Ufficio.

Si consiglia, per comodità, di seguire l'ordine secondo il quale le liste sono riportate nel manifesto delle candidature.



Le designazioni dei rappresentanti di lista possono essere presentate direttamente al Presidente dell'Ufficio sino all'inizio della votazione.

Operazioni preliminari alla votazione (Sabato)

1. — ACCERTAMENTO DEL NUMERO DI ELETTORI ASSEGNATI ALLA SEZIONE

Indicare e quindi sommare il numero di elettori appartenenti alle seguenti categorie:

- a) elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione;
- b) elettori iscritti nella lista elettorale aggiunta dei cittadini dell'Unione europea;
- c) elettori ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione compresi nella circoscrizione della sezione;
- d) elettori, non iscritti nelle liste elettorali della sezione, ammessi al voto presso il proprio domicilio compreso nella circoscrizione della sezione.

Il dato concernente il numero degli elettori di cui alle lettere c) e d) si ricava dagli elenchi trasmessi dal sindaco.



Dato che la presenza di elettori appartenenti alle ultime tre categorie è eventuale, nella maggior parte dei casi il numero di elettori assegnati coinciderà con quello risultante dalle liste elettorali della sezione.

Nel caso di elettore della sezione che vota presso il luogo di cura o di detenzione compreso nella circoscrizione della stessa (il nominativo dell'elettore in questo caso compare sia nelle liste elettorali della sezione, sia negli elenchi consegnati dal sindaco), l'Ufficio deve annotare la circostanza nelle liste della sezione e autenticare quindi una sola scheda considerando l'elettore quale degente o detenuto.

L'accertamento del numero di elettori assegnati alla sezione riveste particolare importanza non solo in quanto l'Ufficio deve autenticare un numero di schede corrispondente, ma anche perché proprio con riferimento a tale numero dovrà essere accertata, al termine della votazione, la corrispondenza tra il numero delle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione e il numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato (paragrafo 14.).

2. — AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

Riportare negli appositi spazi il numero del bollo della sezione e il numero delle schede autenticate. Quest'ultimo deve corrispondere al numero degli elettori assegnati alla sezione (paragrafo 1.).

L'autenticazione consiste nell'apporre sulla parte esterna della scheda di votazione il solo bollo della sezione.



È opportuno conservare le schede non autenticate in una busta diversa da quelle della Serie C (ad esempio una qualsiasi busta fornita dal comune), in quanto la busta con le schede non autenticate è destinata ad essere chiusa ed aperta più volte nel corso delle operazioni.

La sigillatura consiste nell'imprimere sulla chiusura dell'urna, della scatola e della busta il bollo della sezione e nell'apporre la firma del Presidente e di almeno uno scrutatore.

3. — PROTESTE E RECLAMI

Riportare le decisioni del Presidente sulle eventuali contestazioni in ordine alle operazioni compiute dall'Ufficio il sabato. Le contestazioni possono essere presentate in forma scritta, e in questo caso sono allegate al verbale, oppure oralmente, e in questo caso nel paragrafo viene sinteticamente riassunto il contenuto.

4. — CHIUSURA E FIRMA DELLA PARTE DEL VERBALE RELATIVA ALLE OPERAZIONI DEL SABATO

Riportare negli appositi spazi l'ora di convocazione per la mattina della domenica (deve essere un'ora tale da consentire l'inizio della votazione alle ore 07.00) e l'ora di chiusura della riunione del sabato. Seguono le firme dei componenti l'Ufficio e dei rappresentanti di lista che lo hanno richiesto.



Nel paragrafo viene dato atto delle operazioni materiali concernenti la sigillatura dell'urna e della sala. Si ricorda che la sigillatura consiste nel chiudere l'urna e le aperture della sala con strisce di carta, timbrate con il bollo della sezione e firmate dal Presidente e da almeno uno scrutatore.

Votazione (Domenica)

5. — OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Viene dato atto dell'apertura delle operazioni di voto alle ore 07.00 e della loro chiusura alle ore 23.00.

Compilare l'apposito riquadro nel caso in cui alle ore 23.00 siano presenti nei locali dell'Ufficio elettori che non hanno votato, indicandone il numero e di seguito l'ora di sospensione della votazione. Compilare eventualmente la parte relativa ai reclami e alle proteste, per la quale si rinvia a quanto già detto al paragrafo 3.

Casi particolari verificatisi nel corso della votazione

6. — VOTO ASSISTITO

Per "voto assistito" si intende il voto espresso con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o di altro elettore scelto liberamente. Sono ammessi al voto assistito gli elettori fisicamente impediti (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analogia gravità), i quali devono presentarsi al seggio:


- a) con la tessera elettorale in cui è riportata l'annotazione permanente del diritto al voto assistito (sigla AVD). In questo caso, indicare, nella colonna di sinistra della tabella, il cognome e nome dell'elettore e dell'accompagnatore e, nella colonna di destra, il numero della tessera elettorale dell'elettore;

oppure b) con un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall'Azienda per i servizi sanitari. Il certificato attesta che l'infermità impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore. In questo caso, indicare, nella colonna di sinistra della tabella, il nome e cognome dell'elettore, dell'accompagnatore e del medico che ha rilasciato il certificato e, nella colonna di destra, in modo sintetico, il motivo dell'assistenza.

continua

Se l'elettore è ammesso al voto assistito sulla base di un certificato medico, il certificato è allegato al verbale relativo alle elezioni europee.

Il Presidente annota sulla tessera elettorale dell'accompagnatore l'assolvimento della funzione di accompagnatore.

 L'impedimento deve essere riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori. Non è consentito il voto assistito per infermità riguardanti la sfera psichica.

7. — ELETTORI CHE HANNO VOTATO NELLA SEZIONE PUR NON ESSENDO ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DELLA STESSA


Indicare nella colonna di sinistra della tabella il cognome e nome dell'elettore, non assegnato alla sezione, che vota nella stessa:

- a) in base ad una sentenza della Corte d'Appello o della Corte di Cassazione che lo dichiara elettore del comune, oppure in base ad attestazione di ammissione al voto notificata all'interessato a cura del sindaco. In questi casi l'elettore esibisce, in luogo della tessera elettorale, copia della sentenza o dell'attestazione, che viene allegata al verbale relativo alle elezioni europee. Il Presidente appone sulla sentenza o sull'attestazione l'indicazione "Ha votato", la propria firma, la data e il bollo della sezione, così da impedire che l'elettore sia ammesso a votare in altra sezione;

- b) in quanto componente dell'Ufficio di sezione, rappresentante di lista, ufficiale o agente della forza pubblica in servizio presso la sezione, purché iscritto nelle liste elettorali di un'altra sezione del comune;
- c) in quanto non deambulante. Le vigenti disposizioni consentono all'elettore non deambulante iscritto in una sezione ubicata in edifici non accessibili mediante sedia a ruote di votare in una diversa sezione elettorale del comune, priva di barriere architettoniche. Il caso non riguarda quindi l'elettore non deambulante che vota nella stessa sezione elettorale nelle cui liste è iscritto. L'elettore non deambulante deve esibire, oltre alla tessera elettorale, un'attestazione medica rilasciata anche in precedenza per altri scopi o copia autentica della patente di guida speciale. In ogni caso, dalla documentazione esibita, che viene allegata al verbale relativo alle elezioni europee, deve risultare l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Nella colonna di destra della tabella indicare il titolo (sentenza, attestazione del sindaco, scrutatore, rappresentante di lista, non deambulante, ecc.) in virtù del quale l'elettore è stato ammesso a votare nella sezione. Per gli elettori ammessi a votare in base a sentenza o attestazione del sindaco, indicare anche gli estremi della sentenza o dell'attestazione (numero e data della sentenza oppure numero di protocollo e data dell'attestazione).


L'elettore è aggiunto in calce alle liste della sezione.

 L'ultima parte del paragrafo si riferisce alle modalità per la consegna della scheda. Trattandosi di elettori non compresi nelle liste elettorali della sezione e che quindi si aggiungono a quelli assegnati alla sezione (il cui numero è stato accertato al paragrafo 1.), l'Ufficio preleva una scheda dalla busta nella quale sono conservate le schede non autenticate e, dopo averla autenticata, la consegna all'elettore.

8. — ELETTORI CHE HANNO RESTITUITO LA SCHEDA DETERIORATA

Quando l'elettore si accorge che la scheda che gli è stata consegnata è deteriorata, oppure egli stesso la deteriora, può restituire la scheda deteriorata e chiederne in sostituzione una nuova. Indicare quindi nella tabella il cognome e nome dell'elettore che restituisce la scheda deteriorata.

Il Presidente appone sulla scheda restituita l'indicazione «*Scheda deteriorata*», con la propria firma e quella di uno scrutatore, la inserisce nella *Busta 5/bis-C* e consegna all'elettore una nuova scheda.

 Può essere considerata scheda deteriorata anche quella votata da un elettore il quale, prima di riconsegnarla al Presidente, si accorge di aver votato in modo diverso da come avrebbe voluto.

La nuova scheda da consegnare all'elettore viene appositamente autenticata dopo essere stata prelevata dalla busta nella quale sono conservate le schede non autenticate.

9. — ELETTORI ALLONTANATI DALLA CABINA

Indicare nella tabella il cognome e nome dell'elettore allontanato dalla cabina perché ha indugiato artificiosamente nell'espressione del voto o non ha risposto all'invito di restituire la scheda votata.

L'elettore deve restituire la scheda non votata; il Presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione «*Scheda annullata*», con la propria firma e quella di uno scrutatore e la inserisce nella *Busta 5/bis-C*.

Della circostanza viene presa nota nelle liste di sezione accanto al nome dell'elettore.

Nella parte finale del paragrafo indicare: *a)* il numero totale degli elettori allontanati dalla cabina; *b)* il numero degli elettori allontanati e poi riammessi al voto; *c)* il numero degli elettori allontanati e non riammessi al voto, e che quindi non hanno votato.



Perché l'ipotesi si concretizzi, il ritardo nell'espressione del voto deve essere intenzionale, ossia provocato scientemente dall'elettore con l'intento di rallentare le operazioni di voto. Spetta naturalmente al Presidente decidere se il comportamento dell'elettore integra gli estremi previsti dalla legge.

L'elettore allontanato dalla cabina può, a discrezione del Presidente, essere riammesso al voto (lettera *b*); in questo caso gli viene consegnata una nuova scheda che viene appositamente autenticata dopo essere stata prelevata dalla busta nella quale sono conservate le schede non autenticate.

Prestare particolare attenzione al dato da riportare alla lettera *c*), relativo ad elettori che pur avendo ricevuto la scheda non l'hanno inserita nell'urna essendo stati allontanati dalla cabina senza essere poi riammessi al voto. Il dato tornerà utile quando l'Ufficio dovrà accertare la corrispondenza tra il numero delle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione con il numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato (paragrafo **14.**).

10. — ELETTORI CHE NON HANNO VOTATO NELLA CABINA

Indicare nella tabella il cognome e nome dell'elettore che non ha votato nella cabina.

Della circostanza viene presa nota nelle liste di sezione accanto al nome dell'elettore.

L'elettore che non ha votato nella cabina non è riammesso al voto. Sulla scheda restituita dall'elettore il Presidente appone l'indicazione «*Scheda annullata*», con la propria firma e quella di uno scrutatore e la inserisce nella *Busta 5/bis-C*.



Il numero totale di elettori che hanno ricevuto la scheda ma non hanno votato nella cabina, tornerà utile quando l'Ufficio dovrà accertare la corrispondenza tra il numero delle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione, con il numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato (paragrafo **14.**).

11. — ELETTORI CHE HANNO RESTITUITO LA SCHEDA NON AUTENTICATA

Indicare nella tabella il cognome e nome dell'elettore che ha restituito la scheda non autenticata.

Della circostanza viene presa nota nelle liste di sezione accanto al nome dell'elettore.

L'elettore non è riammesso al voto. Sulla scheda restituita non autenticata il Presidente appone l'indicazione «*Scheda annullata*», con la propria firma e quella di uno scrutatore e la inserisce nella *Busta 5/bis-C*.



Il numero totale di elettori che, pur avendo ricevuto una scheda autenticata ne hanno restituito una non autenticata, tornerà utile quando l'Ufficio dovrà accertare la corrispondenza tra il numero delle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione, con il numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato (paragrafo **14.**).

12. — ELETTORI CHE NON HANNO RESTITUITO LA SCHEDA O LA MATITA

Indicare nelle rispettive tabelle il cognome e nome dell'elettore che non ha restituito la scheda o la matita.

Della circostanza viene presa nota nelle liste di sezione accanto al nome dell'elettore, il quale deve essere segnalato ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa.

L'elettore che non ha restituito la scheda non è riammesso al voto.

Il Presidente segnala l'elettore anche nel caso in cui questo non restituisce la matita copiativa.



Il numero totale di elettori che non hanno restituito la scheda (lett. a) tornerà utile quando l'Ufficio dovrà accertare la corrispondenza tra il numero delle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione con il numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato (paragrafo **14.**).

Operazioni di riscontro dopo la votazione



Le operazioni di riscontro, vista la contemporaneità con le elezioni europee, vengono svolte di seguito per entrambe le elezioni iniziando dalle elezioni europee.

13. — ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEGLI ELETTORI CHE HANNO VOTATO

Accertare il numero degli elettori che hanno votato nella sezione, riportando nella tabella e sommando:

- a) i votanti iscritti nelle liste della sezione. Il dato si ricava dalle liste della sezione;
- b) i votanti iscritti nella lista aggiunta dei cittadini dell'Unione europea. Il dato si ricava dalla lista aggiunta;
- c) gli elettori non iscritti nelle liste della sezione che hanno votato nella sezione. Il dato si ricava dal paragrafo **7.** del verbale;
- d) gli elettori degenti o detenuti che hanno votato nel luogo di cura o di detenzione compreso nella circoscrizione della sezione. Il dato si ricava dalle liste aggiunte compilate dagli uffici competenti (Ufficio distaccato o Seggio speciale) all'atto della votazione e dal paragrafo **14. Tabella A** del relativo verbale di raccolta del voto;
- e) gli elettori che hanno votato presso il proprio domicilio compreso nella circoscrizione della sezione. Il dato si ricava dal paragrafo **6. lett. a)** del verbale dell'Ufficio distaccato.



Per elettori che hanno votato si intendono gli elettori la cui scheda è stata inserita nell'urna. Dal conteggio vanno pertanto esclusi gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'hanno inserita nell'urna, come accade nei casi particolari di cui ai paragrafi **9. lett. c)** (*Elettori allontanati dalla cabina e non riammessi al voto*), **10.** (*Elettori che non hanno votato nella cabina*), **11.** (*Elettori che hanno restituito la scheda non autenticata*) e **12.** (*Elettori che non hanno restituito la scheda o la matita*).

14. — ACCERTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA DEL NUMERO DELLE SCHEDE AUTENTICATE MA NON UTILIZZATE PER LA VOTAZIONE CON IL NUMERO DEGLI ELETTORI ASSEGNATI ALLA SEZIONE CHE NON HANNO VOTATO

Il Presidente conta il numero delle schede autenticate e non utilizzate per la votazione, che viene riportato nell'apposito spazio. Tale numero deve corrispondere al numero degli elettori assegnati alla sezione (si tratta delle categorie di elettori considerate al paragrafo **1.**) che non hanno votato.

Quindi, se non si sono verificati casi particolari nel corso della votazione, è sufficiente contare le schede avanzate e il numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato. Invece, se si sono verificati i casi particolari di cui ai paragrafi **9.** lett. *c*), **10.**, **11.** e **12.**, lett. *a*), ossia casi di elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'hanno inserita nell'urna, si deve tener conto, ai fini del presente accertamento, che tali elettori vanno considerati come votanti in quanto hanno comunque utilizzato una scheda la quale dunque non è compresa tra le schede avanzate.

Pertanto, per accertare questa corrispondenza:

- sommare
 - a*) gli elettori iscritti nelle liste della sezione che non hanno votato. Il dato si ricava sottraendo dal numero di elettori iscritti nelle liste della sezione (paragrafo **1.**, lett. *a*) il numero di quelli che hanno votato (paragrafo **13.**, lett. *a*);
 - b*) gli elettori iscritti nella lista aggiunta dei cittadini dell'Unione europea che non hanno votato. Il dato si ricava sottraendo dal numero di elettori iscritti nella lista aggiunta (paragrafo **1.**, lett. *b*) il numero di quelli che hanno votato (paragrafo **13.**, lett. *b*);
 - c*) gli elettori degenti o detenuti assegnati alla sezione che non hanno votato. Il dato, che riguarda soltanto le sezioni nella cui circoscrizione si trovano luoghi di cura o di detenzione, si ricava dal paragrafo **14.** del verbale dell'ufficio distaccato o del seggio speciale;
 - d*) gli elettori ammessi al voto domiciliare assegnati alla sezione che non hanno votato. Il dato si ricava dal paragrafo **6.** lett. *a*) del verbale dell'ufficio distaccato;
- dal totale così ottenuto, sottrarre:
 - e*) gli elettori assegnati alla sezione allontanati dalla cabina e non riammessi al voto. Il dato si ricava dal paragrafo **9.**, lett. *c*);
 - f*) gli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato nella cabina. Il dato si ricava dal paragrafo **10.**;
 - g*) gli elettori assegnati alla sezione che hanno restituito una scheda non autenticata. Il dato si ricava dal paragrafo **11.**;
 - h*) gli elettori assegnati alla sezione che hanno ricevuto la scheda ma non l'hanno restituita. Il dato si ricava dal paragrafo **12.**, lett. *a*).



Nel caso in cui nella circoscrizione della sezione siano presenti luoghi di cura o di detenzione, vanno sottratti anche gli elettori indicati, rispettivamente, ai paragrafi numero **10.**, **11.**, **12.** e **13.** del verbale dell'Ufficio distaccato o del Seggio speciale.

15. — FORMAZIONE E INVIO DELLE BUSTE CONTENENTI LE LISTE DELLA VOTAZIONE E I REGISTRI E DELLA BUSTA 4-C

Dopo aver ultimato le operazioni di riscontro per tutte le elezioni, l'Ufficio inserisce nelle apposite buste della *Serie P.E.* le liste usate per la votazione (liste della sezione, liste aggiunte, elenchi degli elettori ammessi al voto domiciliare) e i registri con i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

L'Ufficio inserisce poi nella *Busta 4-C* tutte le schede (autenticate e non autenticate) avanzate alla chiusura della votazione.

Le buste, sigillate, vengono inviate al Tribunale competente.

Le buste devono uscire dal seggio prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio.



Si ricorda che la sigillatura consiste nell'apporre sulla chiusura della busta il bollo della sezione e la firma del Presidente e di almeno uno scrutatore.

16. — RINVIO DELLO SCRUTINIO RELATIVO ALLE ELEZIONI COMUNALI

L'Ufficio sigilla l'urna contenente le schede votate per le elezioni comunali e rinvia il relativo scrutinio alle ore 14.00 del giorno successivo.



La sigillatura dell'urna consiste nel chiudere la fessura della stessa con strisce di carta, timbrate con il bollo della sezione e firmate dal Presidente e da almeno uno scrutatore.

Nell'apposito spazio del paragrafo riportare l'ora di chiusura della riunione della domenica. Seguono le firme dei componenti l'Ufficio e dei rappresentanti di lista presenti.

Scrutinio (Lunedì)

(Consultare anche la pubblicazione “L’Ufficio elettorale di sezione e le operazioni di votazione e scrutinio”)

17. — INIZIO DELLO SCRUTINIO

Indicare il nominativo dello scrutatore sorteggiato per estrarre le schede dall’urna, dando atto dell’inizio dello scrutinio. Terminato lo scrutinio, i risultati dello stesso, come registrati nelle tabelle di scrutinio, sono riportati nel paragrafo **18.** e seguenti del verbale.

18. — SCHEDE BIANCHE

Riportare il numero complessivo delle schede bianche. Il dato complessivo delle schede bianche si ricava dalla tabella di scrutinio relativa all’elezione diretta del Consiglio comunale (Mod. 7-C), nella parte finale.



Sono bianche le schede che non contengono alcun segno, né di voto né di altro tipo.

19. — SCHEDE NULLE

Riportare il numero complessivo delle schede nulle. Il dato complessivo delle schede nulle si ricava dalla tabella di scrutinio relativa all’elezione diretta del Consiglio comunale (Mod. 7-C), nella parte finale.



I casi in cui la scheda è da considerarsi nulla sono elencati nel verbale.

20. — SCHEDE CONTENENTI VOTI NULLI PER LE LISTE E VALIDI PER I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO

Riportare il numero complessivo delle schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di sindaco. Il dato complessivo si ricava dalla tabella di scrutinio relativa all’elezione diretta del Consiglio comunale (Mod. 7-C), nella parte finale.



Nei comuni sino a 15.000 abitanti, nei quali non è ammessa l’espressione del “*voto disgiunto*”, quando la scheda contiene un voto per un candidato alla carica di sindaco e per una lista allo stesso non collegata, è valido il voto per il candidato sindaco e nullo il voto alla lista.

21. — VOTI DI PREFERENZA NULLI


Riportare nella tabella il numero dei voti di preferenza nulli indicando: il nome e cognome del candidato alla carica di consigliere; la lista di appartenenza; il numero complessivo di voti di preferenza nulli riferiti allo stesso candidato. Il dato complessivo dei voti di preferenza nulli per ciascun candidato si ricava dalla tabella di scrutinio relativa all’elezione diretta del Consiglio comunale (Mod. 7-C), nella parte riferita alle singole liste di candidati.

22. — SCHEDE CONTENENTI VOTI CONTESTATI

Riportare nelle apposite tabelle il numero delle schede contenenti voti contestati per i candidati alla carica di sindaco (Prospetto A), per le liste (Prospetto B) e per i candidati alla carica di consigliere (Prospetto C).

Per ogni prospetto indicare il nome e cognome del candidato (Prospetti A e C) o la denominazione della lista (Prospetto B), il motivo della contestazione, il numero dei voti contestati per lo stesso motivo, il numero di voti contestati attribuiti e il numero di voti contestati non attribuiti.

Se gli spazi del verbale non sono sufficienti per indicare sinteticamente il motivo della contestazione, possono essere aggiunti fogli autenticati con il bollo della sezione e le firme dei componenti l'Ufficio. Se la contestazione è presentata in forma scritta, la stessa può essere allegata al verbale.

 Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità del voto per i candidati alla carica di sindaco, del voto per le liste di candidati alla carica di consigliere e del voto di preferenza.

Quando il Presidente ritiene che la contestazione riguardi un caso effettivamente controverso decide se attribuire (voto contestato provvisoriamente attribuito) o non attribuire (voto contestato provvisoriamente non attribuito) il voto. La decisione è adottata sentito il parere obbligatorio ma non vincolante degli scrutatori.


Nel registrare i voti contestati nelle tabelle di scrutinio si deve tener conto che, per ciascuna scheda, non possono essere registrati due voti contestati riferiti, ad esempio, a due diversi candidati alla carica di sindaco o a due diverse liste di candidati alla carica di consigliere.

Inoltre, quando una scheda contiene un voto contestato e non attribuito, per la registrazione nelle tabelle di scrutinio si tenga presente il seguente prospetto:

Contenuto della scheda	Registrazione nelle tabelle di scrutinio
Voto contestato e non attribuito riferito ad un candidato alla carica di sindaco e voto valido per una lista collegata	Anche il voto espresso nella stessa scheda per la lista deve essere considerato contestato e non attribuito
Voto contestato e non attribuito riferito ad una lista senza voto per uno dei candidati alla carica di sindaco	Deve essere registrato un voto contestato e non attribuito anche per il candidato sindaco collegato con la lista votata
Voto di preferenza contestato e non attribuito senza altri segni di voto nella scheda	Deve essere registrato un voto contestato e non attribuito anche per la lista di appartenenza del candidato consigliere e per il collegato candidato sindaco

23. - 24. - 25. — VOTI VALIDI


Riportare nei rispettivi paragrafi i voti validi attribuiti a ciascun candidato alla carica di sindaco, a ciascuna lista e a ciascun candidato alla carica di consigliere.

 È opportuno che nel riportare il nome e cognome dei candidati e la denominazione delle liste venga rispettato l'ordine del manifesto delle candidature e della scheda di votazione. Per quanto riguarda i voti di preferenza, l'Ufficio riporta il nome e cognome dei candidati lista per lista, seguendo l'ordine della loro iscrizione nella lista, come risultante dal manifesto delle candidature.

26. — ACCERTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA DEL NUMERO DELLE SCHEDE SCRUTINATE CON IL NUMERO DEGLI ELETTORI CHE HANNO VOTATO


Per accertare la corrispondenza del numero complessivo delle schede scrutinate, ossia delle schede contenute nell'urna, con il numero complessivo degli elettori che hanno votato, come già accertato al paragrafo **13.**, l'Ufficio deve sommare:

- a) le schede bianche (il dato si ricava dal paragrafo **18.**);
- b) le schede nulle (il dato si ricava dal paragrafo **19.**);
- c) le schede contenenti voti contestati e non attribuiti ai candidati alla carica di sindaco (il dato si ricava dal paragrafo **22.**, lettera **A**).

 Si ricorda che se una scheda contiene un voto contestato e non attribuito per una lista o per un candidato consigliere (e non sono presenti altri segni di voto) deve essere conteggiato un voto contestato e non attribuito anche per il collegato candidato sindaco.

- d) le schede contenenti voti validi per i candidati alla carica di sindaco (il dato si ricava dal paragrafo **23.**).

La somma risultante deve corrispondere al totale dei votanti, come accertato al paragrafo **13.**

 Si ricorda che ad un voto di lista valido deve corrispondere necessariamente un voto valido per un candidato sindaco. Pertanto, ai fini di questo accertamento, verranno sommati i voti validi ai candidati sindaci riportati in:

- schede contenenti solamente voti ai candidati sindaci;
- schede contenenti voti ai candidati sindaci e alle liste;
- schede contenenti solamente voti alle liste, che si estendono ai candidati sindaci collegati.

27. — PROTESTE E RECLAMI

Riportare le decisioni del Presidente sulle eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di scrutinio. Le contestazioni possono essere presentate in forma scritta, e in questo caso sono allegate al verbale, oppure oralmente, e in questo caso nel paragrafo viene sinteticamente riassunto il contenuto.

28. - 29. — FORMAZIONE DELLE BUSTE E CHIUSURA DEL VERBALE

Viene attestata la formazione delle buste, l'ora e il giorno di chiusura delle operazioni e la trasmissione delle buste agli uffici competenti.

 La sigillatura consiste nell'imprimere sulla chiusura della busta il bollo della sezione e nell'apporre, sempre sulla chiusura, la firma del Presidente dell'Ufficio e di almeno uno scrutatore.

Adempimenti connessi con la raccolta del voto da parte dell'Ufficio distaccato o del Seggio speciale



I paragrafi dal **30.** al **38.** devono essere compilati soltanto nel caso di sezione con luoghi di cura o di detenzione o con elettori ammessi a votare presso il proprio domicilio compreso nella circoscrizione della sezione.

La compilazione di questi paragrafi, che si riferiscono agli adempimenti che precedono e che seguono la raccolta del voto da parte dell'Ufficio distaccato o del Seggio speciale, non presenta particolari difficoltà. Infatti, si tratta semplicemente di riportare negli appositi spazi i dati richiesti.

Per quanto riguarda le istruzioni relative alle operazioni di raccolta del voto da parte dell'Ufficio distaccato o del Seggio speciale, si rinvia alla pubblicazione "*L'Ufficio elettorale di sezione e le operazioni di votazione e scrutinio*".

RIEPILOGO BUSTE SERIE C

BUSTA	CONTENUTO	DESTINAZIONE
BUSTA 1 C	DA USARE LA SERA DEL SABATO per la conservazione del bollo della Sezione, delle matite copiative e di tutti gli atti e gli stampati occorrenti per le operazioni della sezione	Per uso interno dell'Ufficio di sezione
BUSTA 2 C	DA USARE LA SERA DELLA DOMENICA per la conservazione del bollo della sezione, delle matite copiative e di tutti gli atti e gli stampati occorrenti per le operazioni della sezione	Per uso interno dell'Ufficio di sezione
BUSTA 3 C	LISTE DELLA VOTAZIONE	Non viene utilizzata , vista la contemporaneità con le elezioni del Parlamento Europeo
BUSTA 4 C	SCHEDE AVANZATE ALLA CHIUSURA DELLA VOTAZIONE	Al Tribunale competente N.B.: depositata insieme alla Busta della Serie P.E. contenente le liste della votazione
BUSTA 5-bis C	SCHEDE DETERIORATE, RICONSEGNATE NON AUTENTICATE, RITIRATE AD ELETTORI PER ARTIFICIOSO INDUGIO NEL VOTO O PERCHÈ NON SI SONO RECATI NELLA CABINA PER ESPRIMERE IL VOTO	Inserita nella Busta 5 C
BUSTA 5-ter C	SCHEDE BIANCHE, NULLE, SCHEDE CONTENENTI VOTI NULLI PER LE LISTE E VALIDI PER IL SINDACO, SCHEDE CONTENENTI VOTI DI PREFERENZA NULLI, SCHEDE CONTENENTI VOTI CONTESTATI, CARTE RELATIVE ALLE PROTESTE E AI RECLAMI	Inserita nella Busta 5 C
BUSTA 5-quater C	TABELLA DI SCRUTINIO "Elezione diretta del Consiglio comunale"; TABELLA DI SCRUTINIO "Elezione diretta del Sindaco"	Inserita nella Busta 5 C
BUSTA 5 C	VERBALE DELL'UFFICIO DI SEZIONE E ATTI ALLEGATI BUSTA 5-bis C BUSTA 5-ter C BUSTA 5-quater C	Al Comune, sede dell'Adunanza dei presidenti, insieme alla Busta 6 C
BUSTA 6 C	SCHEDE VALIDE	Al Comune, sede dell'Adunanza dei presidenti, insieme alla Busta 5 C
BUSTA 7 C	VERBALE DELL'UFFICIO DI SEZIONE da depositare nella Segreteria del Comune	Alla Segreteria del Comune
BUSTA 8 C	MATERIALE DA RICONSEGNARE AL COMUNE bollo della sezione, matite copiative e tutti gli atti, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati dopo le operazioni dell'Ufficio di sezione	Alla Segreteria del Comune